



PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa

Ufficio: Servizio Risorse Umane

Determina Dirigenziale n° 884 del 23/06/2022

Oggetto: **Area Dirigenza. Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2022 – Risorse Stabili. Costituzione.**

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

A ciò autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Decreto Presidenziale n. 16/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed, in particolare, l'art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, e successive modifiche sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009";

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio per l'anno 2022);

Vista la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 "Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione".

Vista la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 "Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione

Visto l'atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 per la Provincia di Prato (parte contabile);

Visto l'atto del Presidente n. 30 del 14/04/2022 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte obiettivi);"

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 135 del 04.02.2020 avente ad oggetto "Area Amministrativa. Attribuzione di funzioni e attività a decorrere dal 10.02.2020";

Visto l'art. 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che in sintesi si richiama:

" 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. (omissis)

1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. (omissis)

Richiamato l'art. 57 del CCNL 17/12/2020 avente ad oggetto "Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" che, in sintesi, prevede:

- *al comma 1:* a decorrere dall'anno 2021, la costituzione annuale del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio;

- *al comma 2:* il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali previste è costituito con le seguenti risorse:

co.2 lett.a): unico importo consolidato nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili, negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020.

Tale importo è comprensivo dell' incremento ex art. 56 CCNL 17/12/2020 - pari all'1,53% del monte salari 2015, già calcolato in € 5.315,19 - risorse che concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione ex art. 54, comma 4 e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato. In applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del D.L. 135/2018 convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, tale importo è da considerarsi in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;

co.2 lett.b): risorse variabili previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (conto terzi);

co.2 lett.c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità (l'importo confluisce stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio);

co.2 lett.d): somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;

co.2 lett.e): risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;

Visti:

- l' art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 che prevede il limite al trattamento accessorio;

- il DL n. 34/2019 "cd. Decreto Crescita" che, all'art. 33 co 1bis prevede, tra l'altro, che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."* . Tale disposizione è inserita nell'ambito della più ampia disciplina in materia di assunzioni di personale che ha esteso alle province, come già disposto per comuni e regioni, la nuova disciplina sul calcolo degli spazi assunzionali, non più legati al turnover bensì a "valori soglia";

- lo stesso art. 1 bis dell'art 33 del DL 34/2019 fa espresso rinvio ad un decreto attuativo, emanato l'11 gennaio 2022, che prevede che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 possa essere adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo della contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018, facendo salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore;

Richiamate:

- le note della Ragioneria Generale dello Stato, n. prot. 179877/2020 e n. prot. 12454/2021, con le quali sono stati chiariti i criteri per il calcolo della quota/media anno 2018 ed in particolare:
 - il Fondo 2018, a base del calcolo della quota media, è determinato nell'importo certificato dal Collegio dei revisori dei conti e come trasmesso ai fini della Tabella 15 del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste che non rilevano ai fini del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
 - il personale in servizio nell'anno 2018 è comprensivo del personale a tempo indeterminato, del personale a tempo determinato, riproporzionato in base ai rapporti di lavoro part-time, oltre al personale comandato presso l'Amministrazione ed escluso il personale comandato esternamente;
 - la quantificazione va effettuata un'unica volta e distintamente per le due aree di contrattazione (personale non dirigenziale e il personale dirigenziale), come precisato nel parere prot. 169507/2019 del MEF – Ragioneria Generale dello Stato;
 - il limite di cui all' art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 è adeguato annualmente per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, proporzionalmente agli effettivi incrementi di personale dell'anno di riferimento, rispetto al personale in servizio al 31.12.2018;
 - ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, la nota della RGS 179877/2020 indica come necessaria la rilevazione sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa, tenendo conto delle percentuali di part time;
 - la previsione ex-ante di una quota di risorse aggiuntive sulla base della stima delle assunzioni previste nel Piano dei Fabbisogni dell'ente, è verificata a consuntivo su dati certi e ove le unità di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 è adeguato al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite 2018;
 - la nota della RGS 238867/2020 precisa inoltre che ai fini dell'adeguamento di cui sopra, si tenga conto unicamente del personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo il personale con contratto a tempo determinato;

Preso atto dell' Atto del Presidente n. 33 del 28.04.2022 con il quale, con decorrenza 1.05.2022, è approvata la nuova struttura organizzativa e l'elenco delle macro-funzioni, identificando due macro-Aree - Area Tecnica e Area Amministrativa – riconducibili a due posizioni dirigenziali;

Richiamato l'Atto del Presidente della Provincia n. 55 del 16.06.2022 avente ad oggetto "*Struttura organizzativa approvata con Atto del Presidente n. 33 del 28.04.2022. Graduazione delle posizioni dirigenziali e determinazione della retribuzione di posizione.*" con il quale i valori economici dell'indennità di posizione per l'Area Amministrativa e per l'Area Tecnica - quest'ultima vacante dal 1.1.2016 e coperta ad interim - sono determinati rispettivamente nell'importo di € 45.512,37 e di € 35.000,00;

Dato atto pertanto che, per il personale con qualifica dirigenziale, il limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è adeguato con riferimento alle posizioni coperte alla luce dell'A.P. 33/2022;

Dato atto che per procedere alla corretta determinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2018 occorre tener conto di quanto sopra richiamato circa la copertura delle due posizioni dirigenziali, di cui una ad interim, con il personale incaricato con i decreti del Presidente della Provincia n. 16 e n. 17 del 28.04.2022;

Dato atto che la costituzione del Fondo 2022 è da considerarsi “in via provvisoria”, rinviando a successivo atto la determinazione dei valori delle eventuali poste variabili e l’impegno delle risorse a fronte della costituzione definitiva del Fondo;

Ritenuto di procedere alla costituzione del “*Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato – Risorse stabili*” per il personale di qualifica dirigenziale - anno 2022 (All. A), parte integrante e sostanziale, secondo le disposizioni normative e le circolari ministeriali sopra richiamate, dando atto che lo stesso potrà essere modificato a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative, contrattuali o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e dell’art.7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

Dato atto che, nell’adozione del presente atto, non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012;

DETERMINA

1. di intendere la narrativa che precede qui integralmente riportata;

2. di costituire il “*Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato – Risorse stabili*” per il personale di qualifica dirigenziale - anno 2022, per un importo complessivo di € 113.384,63= come risultante dal prospetto All. A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

3. di rinviare ad atti successivi:

- la costituzione definitiva del “*Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato*” - anno 2022 e la definizione dei valori delle poste variabili nel rispetto dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018;

- l’impegno delle risorse a fronte della costituzione definitiva del Fondo;

4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è la Dr.ssa Carla Del Colombo;

5. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle RSU;

6. di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

**Il Direttore dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Rossella Bonciolini**

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
All A) Fondo 2022 risorse stabili	All.A) Fondo Dirigenti 2022 Stabili.pdf	22/06/2022
EF7DE3CC72AFBDE195F94E351FB1AC80874EED9925B9683DDA49684BD31DDE0D		

Firmato da:

ROSSELLA BONCIOLINI

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023